

**REGOLAMENTO (CEE) N. 862/91 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio,  
relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 prescrive che il prelievo calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(5)</sup>, è ridotto di un importo pari al 50 % e di un elemento forfettario differente secondo il grado di lavorazione del riso, a condizione che sia stata riscossa una tassa corrispondente all'atto dell'esportazione dal paese terzo interessato;

considerando che la tassa all'esportazione può essere riscossa in modo esatto soltanto se è noto il prelievo che verrà applicato all'atto dell'importazione nella Comunità; che occorre quindi fissare in anticipo il prelievo all'importazione;

considerando che occorre accertarsi che il paese esportatore abbia effettivamente riscosso una tassa all'esportazione per un importo pari alla riduzione del prelievo applicato;

considerando che l'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90<sup>(7)</sup>, ha stabilito il tasso da applicare per convertire in moneta nazionale di uno Stato membro l'importo espresso in moneta nazionale di un paese terzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 prescrive inoltre che l'applicazione della riduzione del prelievo sia subordinata alla presentazione di un certifi-

cato d'origine; che occorre applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine<sup>(8)</sup> e fissare le condizioni della sua validità;

considerando che occorre prescrivere le misure amministrative idonee a garantire che il volume del contingente stabilito non venga superato;

considerando che per la gestione del contingente è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai prelievi stabiliti secondo i criteri di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

*Articolo 2*

1. Ai fini delle importazioni effettuate in forza del regolamento (CEE) n. 3491/90, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 per la prova documentaria dell'origine delle merci.

Il modello del certificato d'origine da utilizzare è allegato al presente regolamento.

2. Il certificato d'origine di cui al paragrafo 1 è valido novanta giorni a decorrere dalla data di rilascio ed al massimo fino al 31 dicembre del medesimo anno.

3. L'autorità competente per il rilascio dei certificati d'origine è l'« Export Promotion Bureau of Bangladesh ».

*Articolo 3*

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3491/90 è adottata mediante l'iscrizione, da parte delle autorità competenti del Bangladesh, di una delle seguenti diciture nella rubrica « Osservazioni » del certificato d'origine:

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8.

- « Derecho especial percibido a la exportación del arroz »,
  - « Særafgift, der opkræves ved eksport af ris »,
  - « Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe »,
  - « Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού »,
  - « Special charge collected on export of rice »,
  - « Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz »,
  - « Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso »,
  - « Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing »,
  - « Taxa especial cobrada à exportação de arroz ».
- } importo  
in moneta  
nazionale

2. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90, la riduzione è limitata all'importo riscosso.

3. Il tasso di cambio da applicare per convertire l'importo della tassa all'esportazione riscossa nel Bangladesh nella moneta dello Stato membro importatore è quello previsto dall'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 3152/85, in vigore il giorno della fissazione anticipata del prelievo.

#### Articolo 4

1. Fatte salve le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria, per beneficiare del prelievo ridotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90, nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo d'importazione stesso devono figurare :

a) nella casella 20 e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture :

- « Exacción reguladora reducida Bangladesh »,
- « Reduceret afgift Bangladesh »,
- « Verminderte Abschöpfung Bangladesch »,
- « Μειωμένη εισφορά Μπαγκλαντές »,
- « Reduced levy Bangladesh »,
- « Prélèvement réduit Bangladesh »,
- « Prelievo ridotto Bangladesh »,
- « Verminderde heffing Bangladesh »,
- « Direito nivelador reduzido Bangladesh » ;

b) nella casella 8, la dicitura : « Bangladesh ».

2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2, obbliga ad importare dal Bangladesh. Inoltre, il prelievo all'importazione deve essere fissato anticipatamente.

3. Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che durante questo periodo non venga adottata alcuna misura sospensiva della fissazione anticipata del prelievo o che non sia raggiunto il quantitativo ammissibile al prelievo ridotto.

4. Il giorno in cui i quantitativi richiesti superano i quantitativi per i quali è accordato un prelievo ridotto, la Commissione fissa un'unica percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.

In tal caso, il titolo è rilasciato per i quantitativi che risultano dall'applicazione della percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Tuttavia, se tale percentuale comporta il rilascio di un titolo per un quantitativo inferiore a 20 t, l'operatore può rinunciare alla propria domanda e la relativa cauzione è svincolata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre i due giorni seguenti, i quantitativi oggetto di rinuncia.

5. Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione è ridotto in conformità.

#### Articolo 5

Gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione le seguenti informazioni :

- a) i quantitativi, ripartiti per tipo di riso originario del Bangladesh, che hanno formato oggetto di domande di titoli d'importazione ;
- b) i quantitativi, ripartiti per tipo di riso, per i quali il titolo d'importazione è stato effettivamente rilasciato, con l'indicazione della data e del paese esportatore (Bangladesh) ;
- c) i quantitativi, ripartiti per tipo di riso, dei titoli non utilizzati ;
- d) i quantitativi, ripartiti per tipo di riso, per i quali i titoli d'importazione sono stati annullati ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1).

Queste informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

<p>1 Speditore</p>	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO D'ORIGINE</b> per l'importazione nella Comunità economica europea di prodotti agricoli</p> <p style="text-align: center;"><b>N.</b> <span style="float: right;"><b>ORIGINALE</b></span></p>	
<p>2 Destinatario (indicazione facoltativa)</p>	<p>3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO</p>	
<p>NOTE</p> <p>A. Il formulario del certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.</p> <p>B. L'originale del certificato deve essere depositato, unitamente alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.</p>	<p>4 Paese d'origine BANGLADESH</p> <p>5 Osservazioni</p>	
<p>6 N. d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI</p>		<p>7 Massa lorda e netta (kg)</p>
<p>8 SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA N. 4 E CHE LE INDICAZIONI NELLA CASELLA N. 5 SONO ESATTE.</p> <p>Luogo e data del rilascio: <span style="margin-left: 200px;">Firma:</span> <span style="margin-left: 200px;">Timbro dell'autorità preposta al rilascio:</span></p>		
<p>9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ</p>		